

SENTENZA NON DEFINITIVA

Sentenza n. 999/2015 pubbl. il 11/06/2015

RG n. 5385/2014

Repert. n. 2261/2015 del 15/07/2015

N. R.G. 5385/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5385/2014

tra

[REDACTED] SRL

PARTE ATTRICE

e

[REDACTED] SPA

PARTE CONVENUTA

Oggi **11 giugno 2015** ad ore 1215 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. [REDACTED]

Per parte convenuta l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da note depositate
- parte convenuta come da note depositate.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi



Sentenza n. 999/2015 pubbl. il 11/06/2015

RG n. 5385/2014

Repert. n. 2261/2015 del 15/07/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5385/2014 promossa da:

[redacted] SRL (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. [redacted]
dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

PARTE ATTRICE

contro

[redacted] SPA (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] difensore avv. [redacted]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La [redacted] ha proposto domanda d'accertamento della nullità parziale per violazione di norme imperative del contratto di conto corrente aperto presso [redacted] nonché domanda: i) di annullamento per violazione dell'art. 23 TUF, in assenza di (idoneo) contratto quadro, dell'ordine di acquisto di strumenti derivati ; ii) la nullità di tale contratto per carenza di causa; iii) la risoluzione di tale contratto.

La domanda di accertamento della nullità formale dell'ordine d'acquisto per effetto della assenza di valido contratto quadro è infondata.

L'ordine d'acquisto degli strumenti derivati in questione è stato disposto in data 5.3.2008.

In data 28.6.2007 era stato concluso tra le parti contratto di conto corrente con richiamo di accordo quadro (v. condizioni generali di contratto cui espressamente il modulo sottoscritto dalla società, e per essa dal suo legale rappresentante, fa espresso rinvio) relativo alla "custodia, negoziazione, amministrazione e ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari".



All'epoca della sottoscrizione dell'accordo (2007), ma pure al momento dell'invio dell'ordine d'acquisto dello strumento finanziario per cui è causa (marzo 2008) non risultava ancora obbligatorio, per le banche, il disposto dell'art. 37 Reg. Consob 16190/2007, visto che il termine per l'adeguamento dei contratti quadro alla nuova normativa era prefissato, per gli intermediari finanziari, al 30 giugno 2008, ciò in forza del Dlgs n° 164 del 2007, in particolare del comma 13 dell'art. 19.

La norma deve intendere riferita a tutte le modifiche necessarie ad adeguare l'atto negoziale alle indicazioni della direttiva MIFID comprese quelle di natura regolamentare: la circostanza della abrogazione del previgente regolamento Consob ad opera del successivo, adottato anch'esso in adeguamento alla direttiva, e alle modifiche del decreto delegato del legislatore, nulla toglie al termine di adeguamento individuato nel predetto art. 19 che, essendo norma primaria, è prevalente su ogni norma secondaria.

Quindi, è vero che il contratto quadro, come contratto di durata, deve essere via via adeguato al mutamento delle normative emanate nel corso del tempo, pena l'inidoneità a spiegare i propri effetti, risultando altrimenti affetto dal vizio di nullità sopravvenuta (v. tra le altre Trib. Napoli 30 dicembre 2010; Trib. Parma 8 marzo 2009, in www.ilcaso.it, nonché ancora Trib. Bologna 2 marzo 2009, Trib. Parma 3 aprile 2008).

Nondimeno, nel caso di specie, alla data di trasmissione dell'ordine d'acquisto, inquadrabile come esecuzione del mandato costituito dal contratto quadro, quest'ultimo era pienamente rispondente alle indicazioni dell'art. 30 delibera Consob 11522 del 1998, al 5 marzo 2008 ancora unica obbligatoria, sotto il profilo dei requisiti formali del contratto quadro, per le banche, tenuto conto che

- Specificava i servizi forniti e le loro caratteristiche (v. art. 1 doc. 1 conv.); (nonché le prestazioni svolte)
- Stabiliva le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso (v. artt. 5 e 6 doc. 1 conv.);
- indicava le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni (v. le norme sulla trasmissione di ordini pag. 5 doc. 1 conv.);
- prevedeva la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a
- rendiconto dell'attività svolta (v. pag. 5 doc. 1 conv.);
- disciplinava, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente (v. pagg. 4 e 5 in specie gli artt. 2, 3 sia delle norme comuni che delle norme specifiche); (nonché quanto agli strumenti finanziari derivati pag. 7 doc. 1 conv.)
- era infine presente il "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" che l'attrice ha confessato di aver ricevuto come da sottoscrizione apposta sul contratto anche a valore di confessione stragiudiziale (in quanto resa a controparte);
- era in tale documento contemplato il rischio specifico relativo agli strumenti finanziari derivati con particolare riferimento al c.d. "effetto leva".

In data 11.3.2008. è stato poi stipulato nuovo accordo quadro adeguato (come è pacifico) alle nuove norme di cui al citato art. 37 delibera Consob 16190/2007: conseguentemente tale adeguamento in costanza di rapporto risulta pienamente tempestivo, essendo intervenuto entro il termine di legge per l'adeguamento. Peraltro con riguardo alle lagnanze attoree anche il primo contratto risulta fosse



corrispondente (per avventura) alle indicazioni dell'art. 37, le Commissioni e spese essendo indicate unitariamente nel documento di sintesi relativo al conto corrente.

Deve anche escludersi che, tanto l'uno che l'altro contratto in questione (ed in specie, per quanto qui interessa, il contratto di conto corrente) siano nulli per carenza della sottoscrizione della Banca o dell'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 117 TUB e/o 23 TUIF.

Fermo restando l'orientamento espresso in altre pronunce di Questo Ufficio con riguardo alla necessità che il contratto di conto corrente e ogni altro contratto bancario (e/o per quanto concerne i profili di cui all'art. 23 TUIF relativo a servizi di intermediazione finanziaria) sia sottoscritto anche dalla Banca e ciò risulti dalla documentazione prodotta in causa (V. tra le altre Trib. Reggio Emilia II sezione civile, sent. 13 giugno 2013, Est. Ramponi, in www.Diritto bancario.it 29-8-2013) si era introdotta una divergenza, nella giurisprudenza della II sezione di Questo Tribunale, con riferimento al valore da attribuirsi alla presenza di sottoscrizione certamente riconducibile alla Banca, ma relativa alla cosiddetta "verifica firma e poteri" o inserita esclusivamente in caselle della modulistica predisposta dagli Istituti Bancari contrassegnata da qualificazioni analoghe.

In particolare, secondo un primo orientamento, tale indicazione (come pure altre dal significato equipollente) non poteva attribuire alla sottoscrizione del contratto bancario valore di accettazione dello stesso da parte della Banca, essendo equivoca sia la riconducibilità a soggetto dotato dei poteri rappresentativi dell'istituto creditizio, sia la sua idoneità ad estrinsecare una vera e propria volontà negoziale della Banca stessa: ciò specie nell'ipotesi in cui, a fronte della sottoscrizione apposta in casella della modulistica relativa appunto alla "verifica firma e poteri" nessuna sottoscrizione della Banca fosse apposta in casella apposita contrassegnata da indicazioni del tipo "firma dipendenza" o "per accettazione" o similari (come in effetti è nel caso di specie).

Secondo altro orientamento, viceversa, poiché nessuna norma attribuisce qualsivoglia potere di autenticazione ai funzionari della Banca, l'unica ragione possibile per la sottoscrizione apposta da chi firmi per l'istituto creditizio un documento negoziale, del tipo del modulo relativo alle condizioni di un contratto di conto corrente di corrispondenza, altro non potrebbe essere che quello di aderire al regolamento negoziale ivi trasfuso. Di talché tale sottoscrizione esprimerebbe senz'altro la volontà negoziale della Banca e la produzione di documento sottoscritto in tal modo dalla Banca, nonché sottoscritto dal correntista, sarebbe necessario ma anche sufficiente ad assolvere al requisito formale di cui all'art. 1350 c.c. e 117 TUB prescritto a pena di nullità per i contratti bancari.

Anche a seguito di apposita riunione ex art. 47 quater Ord. Giud., la Sezione ha ritenuto di uniformarsi alla seconda impostazione sopra citata.

Ne consegue che, essendo presente appunto la sottoscrizione della Banca (rectius di incaricato) nella copia riservata alla dipendenza dimessa in atti dalla convenuta, nessuna nullità può essere riconosciuta.

La domanda di nullità deve essere pertanto respinta.

Quanto alla dedotta nullità per carenza di causa del contratto "derivato IRO OTC", nonché alle eccezioni di usurarietà e di altro genere relative agli addebiti, a vario titolo, sul collegato conto corrente, esse richiederanno adeguata istruttoria tecnica. Inoltre quanto alle domande di risoluzione del contratto per inadempimento agli obblighi informativi, sia opportuna adeguata istruttoria orale come da separata ordinanza.

Deve a tal fine rimettersi la causa sul ruolo istruttorio.

P.Q.M.



Sentenza n. 999/2015 pubbl. il 11/06/2015

RG n. 5385/2014

Repert. n. 2261/2015 del 15/07/2015

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:

1. Rigetta la domanda di accertamento della nullità formale del contratto derivato IRO OTC per carenza del contratto quadro, come in motivazione;
2. Rimette la causa sul ruolo.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 11 giugno 2015

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

ORDINANZA

Ritenuto che possano ammettersi, nei termini seguenti, le prove orali rispettivamente dedotte da PARTE CONVENUTA

ammessi i capitoli 2 e 3 (cap.1 documentale o da provarsi documentalmente);

PARTE ATTRICE

non ammessi i capitoli da 1 a 4 tesi a provare circostanze mai oggetto di deduzione;

Ritenuto che sia da ammettersi CTU volta ad accertare in primo luogo

- quanto al “derivato” IRO OTC quali siano le caratteristiche del predetto contratto, la natura speculativa o meno dello stesso e il livello di rischio ad esso correlato;
- inoltre la usurarietà degli interessi applicati al conto corrente;

Ritenuto nondimeno di riservare all’esito delle prove orali la precisa formulazione del quesito;

AMMETTE nei limiti di cui al dispositivo le prove orali richieste dalle parti e fissa l’udienza del 24 settembre 2015 ore 15 per l’assunzione.

